



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	80,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	€	106,47

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott.ssa Adriana Parlato Giudice

dott. Raimondo Nocerino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 47/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69640** del registro di segreteria, promosso
sul conto giudiziale n. 90910 con relazione n. 1007-2024, depositata il 23
luglio 2024 nei confronti dell'agente contabile:

GIANDOLFO Maria (c.f. GNDMRA72E61E233E) nata il 21/05/1972 a Gualtieri Sicaminò ed ivi residente alla via Duca n. 11 nella qualità di rappresentante legale della GIOMAR s.r.l. codice fiscale/p.i. 02683140830 sede legale in Milazzo via Ten. La Rosa n. 1 - agente contabile per la riscossione dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva "La CHICCA PALACE HOTEL", via Tenente La Rosa, 1, – 98057- Milazzo per l'esercizio finanziario 2022.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del **12 febbraio 2025**, il Pubblico Ministero
nella persona del Sostituto Procuratore generale **dott.ssa Adriana La Porta**.

Assenti Giomar s.r.l. ed il Comune di Milazzo.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione il 23 luglio 2024, il magistrato incaricato dell'esame del pertinente conto giudiziale ha richiesto iscriversi a ruolo di udienza l'esame del conto riconducibile all'agente contabile, meglio identificato in epigrafe, onde quest'ultimo – previa declaratoria di irregolarità della gestione contabile assunta in relazione all'esercizio finanziario 2022 – venga condannato a rifondere, a titolo di imposta di soggiorno non riversata al Comune di Milazzo, la somma di € **4.038,00 (quattromilaetrentaotto/00 euro)** oltre agli interessi legali dalla debenza e sino al soddisfo.

II. Il Magistrato incaricato – nel quadro dell'esame compiuto sul conto n. 90910, depositato il 13.05.2024 - ha così descritto l'istruttoria condotta:

a. con nota della Sezione prot. n. 1906 del 19/06/2024 - con cui al Comune veniva richiesto di curarne la notificazione/comunicazione anche all'agente contabile, adempimento, poi, effettivamente ossequiato - sono stati richiesti al Comune di Milazzo: 1) comunicazioni da parte della struttura al Comune dei dati richiesti ai sensi dall'art. 6 del regolamento comunale dell'imposta; 2) istanza di rateizzazione da parte della struttura e nota di riscontro da parte dell'ente; 3) giornale di cassa relativo agli incassi dell'imposta in oggetto; 4) verbali delle eventuali verifiche dell'organo di revisione; 5) documentazione giustificativa relativa alle riscossioni (ricevute);

b. la richiesta è stata riscontrata dal Comune con la trasmissione della ricevuta di avvenuta consegna della nota istruttoria, protocollo della Sezione n. 1947 del 21/06/24, all'indirizzo pec della struttura ricettiva.

III. Sulla base della documentazione acquisita, l'Istruttore relaziona come

segue gli esiti conseguenti all'esame effettuato sul conto:

c. il conto trasmesso è sprovvisto del visto di regolarità e non è munito di determina di approvazione (determina di non parificazione n. 1035 del 07/05/2024);

d. nel 2022, l'imposta di soggiorno riscossa dalla struttura la Chicca Palace Hotel ammonta ad euro € 4.038,00, la quale risulta integralmente non riversata alle casse dell'Ente;

e. in data 27/06/23, la sig.ra Giandolfo Maria ha chiesto al Comune di Milazzo, a seguito dell'introduzione nel Regolamento di attuazione dell'imposta di soggiorno della rateizzazione, l'invio del pertinente modello di istanza onde dilazionare il versamento dell'imposta di soggiorno incassata e non versata. Nel riscontrare la prefata richiesta, osserva il Magistrato designato, l'amministrazione comunale ebbe a precisare (giusta nota n. 50957 del 27/06/23) che *“la rateizzazione, alla luce del nuovo Regolamento, in presenza di debiti superiori a 10.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 12 , è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da una garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'art. 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che conseguentemente la richiesta di dilazione sarebbe stata esitata solo a seguito di presentazione della cauzione”*;

f. non risulta in atti, però, che l'agente abbia prestato la garanzia necessaria.

IV. A suffragio delle conclusioni rassegnate, per come imposte dall'esame sul conto più sopra descritto, il Magistrato incaricato provvede inoltre alla ricostruzione del quadro legislativo-regolamentare ritenuto applicabile alla

gestione di che trattasi (art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, nei termini in cui risulta altresì novellato prima dall'art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, poi, dall' art. 25, comma 3-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; sul piano regolamentare, inoltre, richiama gli artt. 5, 6 co. 2, 7 co. 1 e 2 e 9 della deliberazione di Commissario Straordinario n. 13 del 16/04/2015; la deliberazione di C.C. n. 27 del 23/03/2017 *in parte qua*, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2017, ha modificato le tariffe compendiate dal previgente art. 5; la successiva deliberazione di C.C. n. 62 del 26/06/2023 recante modifiche agli artt. 6, 7, 8 e 9 previgenti).

V. Risulta in atti la notificazione, effettuata ritualmente dall'amministrazione comunale a mani del legale rapp.te p.t. alla Giomar s.r.l. il 02.10.2024, sia della relazione n. 1007/2024 sia del decreto presidenziale di fissazione di udienza.

VI. Il P.M. contabile, con atto depositato il 13.01.2025, ha concluso come segue: *“ritiene il conto in oggetto irregolare, con richiesta di condanna dell'agente contabile al pagamento in favore del Comune di Milazzo della somma di euro € 4.038,00”*. Nulla è stato versato in atti dall'agente contabile.

VII. All'udienza del 12 febbraio 2025, il Pubblico Ministero, ribadendo l'adesione alle determinazioni del magistrato istruttore, ha concluso insistendo nella richiesta di condanna dell'agente contabile. Quest'ultimo, infine, non è comparso né ha fatto pervenire deduzioni difensive al pari dell'amministrazione comunale.

Considerato in

DIRITTO

1. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la controversia.

1.1. La relazione di deferimento del Magistrato designato, ritualmente comunicata a Giomar s.r.l. per il tramite del Comune di Milazzo, pone in questione il mancato riversamento all'Ente dell'importo *riscosso* dalla struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno presso l'utenza ivi ospitata, per come tale incasso risulta dallo stesso rendiconto che Giomar s.r.l. ha prodotto all'attenzione dell'Ente locale.

1.1.1. Il thema *decidendum*, nei sensi perimetrati dalla relazione di deferimento ex art. 147 c.g.c. (arg. ex App., sez. II, sent. n. 197/2024), involge, dunque, quali elementi qualificanti ed essenziali della fattispecie concreta quelli della *pecunia pubblica* e del *carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisce*. Quanto incamerato a titolo di imposta costituisce certamente, infatti, denaro di spettanza dell'Ente impositore. L'obbligazione di riscuoterlo, in stretta aderenza a questo specifico titolo, va adempiuta poi nell'esclusivo interesse di un Ente pubblico. Il quadro legislativo e regolamentare di riferimento (art. 4 d.lgs. n. 23/2011) conferma, senza soluzione di continuità, la compresenza degli elementi in discorso già a livello generale ed astratto. Specificamente, **(a)** l'art. 4 co. 1 d.lgs. 23/2011 abilita gli enti locali ivi considerati ad istituire, a carico degli ospiti delle strutture ricettive situate nel territorio di compenza, l'imposta di soggiorno finalizzandone (art. 4 co. 1, ult. periodo) il corrispondente gettito al finanziamento di eterogenee misure di politica pubblica locale; **(b)** l'art. 7 co. 3 della deliberazione di C.S. del Comune di Milazzo n. 13/2015 - adottata nell'esercizio della potestà regolamentare ex art. 4, comma 3, ult. periodo, del d.lgs. 23/2011 e non incisa *in parte qua* da sopravvenute modifiche

regolamentari (delibb. di C.C. n. 27/2017 e n. 62/2023) - domanda alla struttura ricettiva il compito di provvedere alla sua riscossione rilasciandone quietanza.

1.1.1. Nel caso all'attenzione del Collegio, ricorrono dunque le due consustanziali condizioni identificate dal Giudice del riparto (*ex plurimis*, Cass., SS. UU. n. 7645/2020; Id. n. 21871/2019; Id. n. 16014/2018) come necessarie (ma pure sufficienti, cfr. SS. UU. n. 20094/2024; Id. n. 13330/2010; nella giurisprudenza contabile, fra le altre, cfr. C. conti, II App., sent. n. 275/2022) onde la Giomar s.r.l. possa qualificarsi quale agente contabile del Comune di Milazzo. L'obbligo di riversamento della *pecunia pubblica* incassata per conto dell'amministrazione comunale (art. 7 co. 2 del regolamento comunale: "...il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, su apposito c.c.p. intestato al Comune di Milazzo..."), d'altronde, completa il contenuto materiale del cd. rapporto di gestione così instauratosi: rapporto che, come è noto, può modellarsi a sua volta – ed indifferentemente - secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., SS. UU. n. 7645/2020; Id. n. 21871/2019; Id. n. 16014/2018). Così stando le cose, l'oggetto del presente giudizio di conto, per come già sopra perimetrato, chiama in causa la verifica della ricorrenza o meno di atti e comportamenti che "*si caratterizzino per la violazione di specifici schemi procedurali di tipo contabile, stabiliti cioè per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto del bilancio*" (Cass., SS. UU. n. 9682/1994; Id. n. 7291/1986), radicando, per l'effetto, la

potestas iudicandi di questo plesso giurisdizionale.

1.2. L’affermata qualificazione di Giomar s.r.l. come agente contabile – in costanza, si ripete, di un rapporto del quale è *sub iudice* lo specifico segmento afferrente l’intervenuto riversamento (o meno) a vantaggio del Comune di Milazzo di quanto la struttura ricettiva ha dichiarato di aver incassato presso l’utenza a titolo di imposta di soggiorno – non è messa risolutivamente in discussione dalla qualificazione legislativa del gestore della struttura ricettiva come “*responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno*” (art. 4 co. 1 ter del D.lgs. 23/2011, introdotto dall'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77). Qualificazione, questa, certamente applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie – nella quale il conto giudiziale Giomar s.r.l. attiene all’esercizio finanziario 2022 e risulta depositato presso la segreteria di questa Sezione, con il conseguente determinarsi della pendenza del giudizio di conto (140 co. 3 c.g.c.), il successivo 13.05.2024 – indipendentemente dall’intervento legislativo, avente portata retroattiva, riconducibile all’art. 5-*quiquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Trattasi di disposizione, rubricata “*interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*” (ma espressione, in realtà, di norma innovativa con efficacia retroattiva: Cass., VI penale, sent. n. 9213/2022; SS.UU. civ., n. 14028/2024), che “*ha chiarito il regime di responsabilità del gestore della struttura ricettizia*” (Cass., Sez. Trib., n. 6187/2024) stabilendo che “*il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la*

relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.

1.2.1. Vero è infatti che, interpretando l’attuale quadro normativo disciplinante l’imposta di soggiorno per come inciso dal citato art. 5-*quinqüies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recente orientamento delle Sezioni Penali della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. penale, Sez. VI, n. 9213/2022, che, a sua volta, si pone nel solco della ricostruzione sostanziale della materia operata da Cass, Sez. VI, sent. nn. 36317/2020 e 30227/2020 estendendone, però, la ridondanza “*ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020*” in ragione dello *ius superveniens*) è pervenuto ad affermare che l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno imputabile al gestore integri, oggi, non più la fattispecie penale di peculato ma un illecito amministrativo-tributario, sul fondante rilievo che – con l’introduzione del comma 1-*ter* all’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ad opera dell’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. n. 77/2020 (che ha fatto venir meno “*in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all’art. 314 c.p.*”) - il gestore “*non riveste più la qualifica di incaricato o, quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, bensì quella di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell’imposta*”; che, in conseguenza, “*egli è divenuto soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio*” e che, da ultimo, “*non può più considerarsi quale “agente contabile” con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell’ente*”. Altrettanto vero, però, è che condivisa giurisprudenza d’appello di questa Corte ha valorizzato la portata meramente endo-penale

dell'affermazione (esemplificativamente, App., II Sez., nn. 140/2024 e 2/2025), nel senso di ascriverne il reale significato nella prospettiva dell'esclusione, in capo al gestore, della qualifica di incaricato di pubblico servizio rilevante per la configurazione del delitto ex art. 314 c.p. In questa direzione, peraltro, si registrano precisi *caveat* contenuti nella stessa sentenza della Suprema Corte (cfr., fra gli altri, punto 4 della sent. n. 9213/2022 cit: "... conseguenza immediata della novella legislativa e', sul piano penale, quella secondo cui il mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno...), fermo restando che l'orientamento giurisprudenziale evocato nulla dice, né potrebbe, in ordine alla spettanza della giurisdizione.

1.2.2. Vero è, inoltre, che ancor più recentemente la Sezione Tributaria della Corte di legittimità (ord. 6187/2024) ha ritenuto che il nuovo assetto normativo dell'imposta di soggiorno ha implicato che il responsabile della struttura ricettiva abbia assunto la qualifica di responsabile d'imposta, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, dappoiché in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, "*con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno*". Non di meno, a proposito di una pronunzia che non si è occupata, né avrebbe potuto, della questione di giurisdizione, non si

ravvisano ragionevoli motivi per non reiterare argomentazioni consimili a quelle – riconducibili alla giurisprudenza contabile d'appello – ricostruite al punto immediatamente precedente. Del resto, quanto specificamente al crinale dei rapporti fra giurisdizione contabile e tributaria, vi è da rammentare che l'avviso secondo cui la qualificazione tributaria di certo rapporto, sancita per via legislativa, non incide o elide necessariamente quella di agente contabile, pare rinvenire più risalente aggancio nella stessa giurisprudenza del Giudice del riparto. In quest'ultima (SS.UU., sentt. nn. 14697/2019; 14891/2010 e 13330/2010), in effetti, vi è traccia della ritenuta insensibilità/irrilevanza del regime fiscale previsto dal legislatore (in quei casi, ai sensi dell'art. 1, comma 81, L. n. 296/2006, in termini di "*soggetto passivo d'imposta*") sulla natura di agente contabile (derivante al concessionario, in quegli stessi casi, dall'obbligo di "*assicurare mediante la conduzione operativa della rete telematica la contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del P.R.E.U.*") sul presupposto che "*questo peculiare profilo*" (ossia il regime fiscale sancito *ex lege*) "*non incide*" sulla seconda.

1.3. Sulla base di quanto appena osservato, va pertanto condivisa l'affermazione secondo cui l'attribuzione della qualifica di responsabile di imposta al gestore della struttura non è ostativa alla sussistenza di quella di agente contabile, derivando quest'ultima dal persistente compito correlato all'incasso dell'imposta presso gli ospiti. La qualificazione normativa di responsabile del pagamento dell'imposta, in altri termini, non esclude la sussistenza del rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi, in fattispecie, le tipiche connotazioni dell'agente contabile delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924 (App.,

Sez. II, sentt. nn. 396/2023 e 120/2024). Di talché, in ragione delle sopravvenienze normative poste, dapprima, dall'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. n. 77/2020 e, quindi, dall'art. 5-*quinquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, la posizione dei gestori, se da un canto è stata alleggerita dalle conseguenze di carattere penale derivanti dal mancato riversamento di quanto riscosso, è stata resa tuttavia – sotto un profilo patrimoniale – maggiormente rigorosa, obbligandoli comunque a un versamento diretto per l'intero ammontare del tributo (anche laddove non riscosso dal cliente) e secondo modalità parzialmente riconducibili al regime del “non riscosso come riscosso” ex DPR n. 43/1988, in chiaro rafforzamento, pertanto, della tutela dell'interesse pubblico. In definitiva, *“si è venuta così a cumulare legittimamente in capo allo stesso soggetto la qualità di agente contabile (per le somme riscosse) nonché ulteriormente quella di responsabile d'imposta”* (App., Sez. II, sentt. nn. 396/2023 e 120/2024, entrambe cit.).

1.4. Le motivazioni fin qui declinate a suffragio della ritenuta giurisdizione di questa Corte non sono contraddette dalla recente ordinanza n. 14028/2024 della Suprema Corte di Cassazione. Non soltanto perché, come pure recentemente valorizzato dalla giurisprudenza contabile di secondo grado (fra le altre, cfr. II App., sent. 166/2024), da tale ordinanza *“non emergono indizi, nemmeno in obiter dicta, che possano far presumere un mutamento dell'orientamento del giudice della giurisdizione rispetto a quello esternato nella precedente ordinanza n.19654/2018, antecedente alla novella normativa in esame”*. Ma anche in ragione del pregiudiziale argomento per il quale la fattispecie all'esame della Suprema Corte, veicolata al suo vaglio attraverso la denuncia operata dai privati ricorrenti del difetto di giurisdizione della Corte

dei Conti, risulta irriducibile alla presente, tanto in fatto quanto nei presupposti giuridici. Qui, come ampiamente chiarito, la relazione di deferimento del Magistrato designato dell'esame del conto giudiziale chiede dichiararsi la irregolarità della gestione contabile assunta da GIOMAR s.r.l. per aver l'agente contabile *omesso di riversare* in favore dell'Ente quanto da lui stesso dichiarato – attraverso il conto giudiziale presentato al Comune di Milazzo – di aver incassato presso l'utenza a titolo di imposta di soggiorno. Tale peculiare conformarsi del rapporto gestorio – lo si è rimarcato (così, anche App. II, sentt., nn. 396/2023 e 120/2024 cit.) – nessuna seria difficoltà introduce circa la piena coesistenza, in capo a Giomar s.r.l., della qualità di agente contabile e di responsabile del pagamento di imposta, discendendone la *potestas iudicandi* di questa Corte a decidere il presente giudizio. La sentenza della prima sezione di appello di questa Corte n. 30/2023 (impugnata per cassazione), di parziale conferma della sentenza n. 162/2021 della Sezione regionale per la Toscana di questa Corte, riguardava, per converso, un'azione di responsabilità amministrativa che contestava ai gestori di una struttura ricettiva locale - che mai aveva proceduto alle formalità richieste per accreditarsi al portale del Comune – bensì l'omesso riversamento di quanto asseritamente incassato per imposta di soggiorno ma secondo un ammontare che, *“in assenza di elementi utili a ricostruire [...esattamente...il ...] debito, la Polizia Municipale ha quantificato [...] sulla base del criterio induttivo di cui all'art. 10, comma 6, del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, attraverso la contestuale valutazione di diversi elementi, quali il numero dei posti letto unitamente alla percentuale di saturazione delle strutture analoghe presenti sul territorio, nel periodo di riferimento (c.d.*

T.M.O. – Tasso Medio di Occupazione)”. In conseguenza, la profonda eterogenità del caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione rispetto a quello che occupa in questa sede è tale da rendere un fuor d’opera ogni tentativo che il Collegio effettuasse di ricavare dall’autorevole ordinanza del Giudice di legittimità pertinenti, generali, indicazioni sul tema della giurisdizione.

2. Il diniego di parifica del conto n. 90910, opposto dall’amministrazione comunale con determina n. 1035 del 07.05.2024 non è di ostacolo al suo esame collegiale, atteso che, in linea con la riserva di amministrazione in materia, integra condizione di procedibilità di un tale esame la sola assenza di parificazione e non il suo diniego (questa Sezione n. 98/2023, confermata anche sul punto da App. Sicilia, sent. n. 61/A/2024; cfr. art. 145 co. 3 c.g.c.). Il diniego di parifica, per vero, costituisce la risultante provvedimento negativa che chiude il corrispondente procedimento amministrativo condotto dall’Amministrazione comunale nell’esercizio delle proprie funzioni (cfr., in questo senso, Corte conti, SS.RR., Par. n. 4/2020/CONS.).

3. Nel merito, deve dichiararsi la irregolarità della gestione e pronunciarsi la condanna dell’agente contabile.

3.1. In questa prospettiva, appare utile *in limine* dare conto della natura della responsabilità contabile e degli elementi costitutivi della stessa, per come recentemente ribaditi dalla condivisa giurisprudenza del locale Giudice di Appello (App. Sicilia, sent. n. 61/A/2024). Si è rimarcato dunque che: *“l’elemento soggettivo richiesto per il sorgere di tale responsabilità, parimenti a quello della responsabilità amministrativa, è identificato con il dolo o la colpa grave, come confermato dalla Corte Costituzionale nella*

sentenza n. 371 del 1998... Vi è, quindi, identità di elemento soggettivo tra responsabilità amministrativa e contabile, restando diverse le obbligazioni fatte valere in causa; per quest'ultima la pretesa azionata attiene all'inadempimento di obblighi di custodia, di restituzione di beni e valori pubblici, come espressamente previsto dall'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non all'inadempimento dell'obbligo del neminem laedere. Tali obblighi di conservare, di vigilare e di restituire integralmente quanto avuto in carico hanno una particolare intensità e sono connessi ad una posizione di garanzia qualificata che comporta per il contabile uno specifico dovere di protezione. Con riferimento a tale peculiare posizione giuridica, l'individuazione della condotta inadempiente gravemente colposa deve, pertanto, ritenersi raggiunta ogni qualvolta si dimostri e resti accertata la violazione dell'obbligo di restituzione senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva. Il grado o l'intensità della colpevolezza, in altri termini, va commisurato alla specificità dell'obbligazione incombente sull'agente contabile che, dopo la prova da parte del pubblico ministero dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, può sempre fornire, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, la prova contraria: ciò significa che anche quando sia richiesto il dolo o la colpa grave, il debitore resta liberato dalla pretesa attrice se dimostra che il fatto dell'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve. Da quanto argomentato non ne discende una sorta di presunzione di colpa nei confronti del contabile, ma soltanto che in mancanza di qualsiasi prova contraria di fatti impeditivi che abbiano ostacolato l'esercizio degli obblighi incombenti

sul contabile, così come stabiliti da puntuali disposizioni normative, regolamentari e di servizio, l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria è per ciò stesso portato in evidenza da dati oggettivi e fattuali. In tal modo può ritenersi che, con riferimento all'elemento soggettivo, la responsabilità contabile, al pari di quella amministrativa, senz'altro tiene conto dell'eventuale sforzo di diligenza impiegato dall'agente contabile nell'assolvimento della sua obbligazione, senza necessità di ricorrere alla distinzione dottrinale tra obbligazioni di mezzo e di risultato, con la particolarità che tale sforzo deve essere connaturato alla specificità delle obbligazioni che incombono su chi abbia maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza".

3.2. Nel caso di specie, ad onta della lacunosità del deposito documentale degli atti dell'istruttoria effettuato dal Magistrato istruttore, il giudizio può del pari essere definito nel merito, facendo utile leva sul provvedimento di diniego di parificazione giacché assistito – come ogni altro provvedimento amministrativo – da presunzione di legittimità almeno fino al momento in cui esso (come non consta in atti essere fin qui avvenuto) non venga rimosso dal mondo giuridico *ope iudicis* o in via di autotutela. Le risultanze di tale provvedimento, del resto, non sono avversate da alcuna alternativa o diversa ricostruzione dei fatti.

3.3. Su questa premessa, il Collegio osserva che Giomar s.r.l. – che esercita attività ricettiva all'insegna la Chicca Palace Hotel – ha riscosso, come da conto giudiziale in atti, l'imposta di soggiorno per l'anno 2022 nella misura € 4.038,00. Essa, non di meno, mai ha provveduto al riversamento in favore della amministrazione comunale di tale somma. Questa conclusione, a sua

volta, è corroborata – per quanto risulta dal provvedimento di non parifica - dall’istanza di rateizzazione del debito formulata da Giomar s.r.l., la quale, come da consolidata giurisprudenza, integra riconoscimento del debito (Cass. civ., sez. VI, 18/6/2018, n. 16098; Cass. civ., sez. lav., 26/4/2017, n. 10327; Cass. civ., sez. VI, 2/12/2010, n. 24555; Cass. Civ., Sez. VI-5 ordinanza 16/6/2022, n. 19401, con ulteriori richiami).

3.4. L’agente contabile intimato, dunque, ha pacificamente violato l’obbligazione di riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa per conto dell’ente comunale, sì come previsto anche a livello di regolamento locale dall’art. 7 co. 2 della deliberazione di Commissario Straordinario n. 13 del 16/04/2015 (cfr. la relazione di deferimento che riassume le norme regolamentari applicabili in termini rimasti anch’essi incontroverti), senza che emergano dagli atti di causa ragioni che suffraghino, in chiave scriminante l’elemento soggettivo di responsabilità contabile, fatti impeditivi che abbiano ostacolato o reso in alche modo difficoltoso l’esercizio degli obblighi incombenti sul contabile (App. Sicilia, sent.. n. 61/A/2024).

3.5. Il debito di Giomar s.r.l. ammonta, conclusivamente, ad euro **4.038,00** (euro quattromilatrentotto,00), in tal senso deponendo anche la sua quantificazione effettuata nella richiamata determinazione n. 1035 del 07.05.2024.

4. Per quanto illustrato, il Collegio:

- accerta la irregolarità della gestione contabile assunta, nei confronti del **Comune di Milazzo**, da **GIOMAR s.r.l.** (codice fiscale/p.i. 02683140830), in persona del legale rapp.te p.t., per la riscossione dell’imposta di soggiorno presso la struttura ricettiva “La CHICCA PALACE HOTEL” relativamente

all'esercizio finanziario 2022;

- condanna **GIOMAR s.r.l.** (codice fiscale/p.i. 02683140830), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del **Comune di Milazzo** della somma di euro **4038,00 (euro quattromilatrentotto,00)**, oltre interessi legali, da computarsi a far data dalla scadenza di ciascuna obbligazione di riversamento e fino ad integrale soddisfo;

- condanna altresì **GIOMAR s.r.l.** (codice fiscale/p.i. 02683140830), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello **Stato**, che si liquidano in euro **77,78 (euro settantasette,78)**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accerta la irregolarità della gestione contabile assunta, nei confronti del **Comune di Milazzo**, da **GIOMAR s.r.l.** (codice fiscale/p.i. 02683140830), in persona del legale rapp.te p.t., per la riscossione dell'imposta di soggiorno presso la struttura ricettiva "La CHICCA PALACE HOTEL" relativamente all'esercizio finanziario 2022;

- condanna **GIOMAR s.r.l.** (codice fiscale/p.i. 02683140830), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del **Comune di Milazzo** della somma di euro **4038,00 (euro quattromilatrentotto,00)**, oltre interessi legali, da computarsi a far data dalla scadenza di ciascuna obbligazione di riversamento e fino ad integrale soddisfo;

- condanna altresì **GIOMAR s.r.l.** (codice fiscale/p.i. 02683140830), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello **Stato**, che si liquidano in euro **77,78 (euro settantasette,78)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **12 febbraio 2025**.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente